RAP.
364/09

COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

Provincia di Messina

<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE E PER LE TRASMISSIONI IN STANDARD. dvb-h.

****

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 03 DEL 18.03.2009

Comune di S. Filippo del Mela

Si certifica che il presente REGOLAMENTO E' STATO ~~AVVISO~~ pubblicato all'Albo Pretorio in questo Comune nei modi e termini di legge dal 04-05-2009 al 02-06-2009

Dalla Res. Municipale, li 3 GIU. 2009

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE
Sabile Domenico

COMUNE DI S. FILIPPO DEL MELA

CAPOI
Finalità e Campo di applicazione

Articolo I
Finalità

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), ha lo scopo di disciplinare l'installazione, la modifica, l'adeguamento, il monitoraggio, la localizzazione, la delocalizzazione e l'esercizio degli impianti per la telefonia mobile o stazioni radio mobile (S.r.m.) e per le trasmissioni in standardDVB-H.

2. In particolare, il Regolamento, nel rispetto della normativa vigente e in assenza di una legge della Regione Sicilia che regoli la materia detta la disciplina delle procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio comunale degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni DVB-H, del rilascio delle autorizzazioni per l'installazione delle relative antenne e infrastrutture, del monitoraggio, della mappatura e del controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici, degli eventuali interventi di risanamento, di delocalizzazione e di razionalizzazione delle installazioni, tenuto conto della pluralità delle fonti di emissione elettromagnetica.

Articolo 2
Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le infrastrutture per gli impianti della telefonia mobile o Stazione radio base e per le trasmissioni in standard DVB-H.

2. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a. *Infrastruttura:* insieme di antenne ed apparecchiature che emettono il campo elettromagnetico, utilizzato per la diffusione dei segnali atti ad assicurare il servizio di telefonia mobile, trasmissione dati, vidiofonia e per le trasmissioni in standard DVB-H;

b. *Impianto:* sistema composto da infrastrutture o rete che consente il servizio di telefonia mobile trasmissione dati, vidiofonia e televisione;

c. *Antenna:* dispositivo in grado di emettere onde elettromagnetiche;

d. *Tilt:* inclinazione verso il basso, di pochi gradi, della direzione di puntamento di un'antenna al fine di evitare interferenza fra altre BTS.

e. *BTS:* Base Transceiver Station, detta anche S.r.b. - unità funzionale costituita dall'insieme di ricetrasmettitori e degli apparati che consentono la copertura radio ad una cella.

f. *S.r.b.:* stazione radio base per telefonia mobile trasmissione dati e vidiofonia;

di. GSM - Global System for Mobile Comunication;

d2. UMTS - Universal Mobile Telecomunication System;

d'3. Cella - porzione di territorio servita da una S.r.b.

d3. Picocella (centrale radio base in grado di coprire 100-200 m);

d.4. Microcelle (centrale radio base in grado di coprire 200-1000 m);

ds. Celle (centrale radio base in grado di coprire 1000-15.000 m);

dó. Macrocelle (centrale radio base in grado di coprire 15.000-30.000 m);

g. *Broadcasting:* tipo di antenne trasmittenti che irradiano la trasmissione a molti punti riceventi (stazioni radio base per la telefonia mobile); tali antenne coprono in modo capillare tutto il territorio, attribuendo ad ogni stazione una area, che dialoga con le altre stazioni attraverso un sistema centrale computerizzato, in maniera tale che non si possa avvertire il passaggio da una cella all'altra durante una conversazione in movimento; queste aree assumono una forma riconducibile a quella delle celle di un alveare, e l'insieme di queste celle forma una rete denominata "Rete cellulare";

h. *DVB-H:* acronimo di Digital Video Broadcast - Handheld. Il DVB-H è uno standard per la trasmissione di contenuti televisivi in forma digitale su dispositivi portatili compatibili come telefonini, palmari, laptop, che coniuga alta qualità d'immagine e velocità di trasmissione dati. Questo standard è ufficialmente supportato dall'Unione Europea;

i. *Gestore:* soggetto abilitato ad installare e mantenere il servizio di radiotelefonia mobile;

j. *Programma di sviluppo delle reti:* sistema di analisi e studio che ciascun Gestore propone all'Amministrazione per lo sviluppo della propria rete in un determinato anno solare;

k. *Piano comunale di localizzazione per l'installazione degli impianti:* è il Piano approvato dal Consiglio comunale contenente l'individuazione degli impianti esistenti e dei siti ed aree di ricerca per i nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, contenuti nei programmi dei gestori, con le eventuali modifiche e integrazioni ritenute necessarie per assicurare la razionalizzazione e il coordinamento degli interventi, il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nel rispetto dei criteri di localizzazione stabiliti dal Regolamento;

l. *Limiti di esposizione:* costituiscono il valore di soglia che non deve mai essere superato in alcuna condizione espositiva, ovvero limiti correlati agli effetti sanitari acuti dell'esposizione;

m. *Valore di attenzione:* costituisce il valore di immissione che non deve essere superato in determinati ambienti sensibili (ossia abitativi, scolastici, ospedalieri o destinati a permanenze prolungate), essendo connesso alla prevenzione dei possibili effetti cronici o a lungo termine, derivanti dalle esposizioni prolungate;

n. *Obiettivi di qualità:* valori per la minimizzazione delle esposizioni, quindi limiti per i nuovi impianti e per il risanamento degli impianti dove vengano superati i valori di attenzione;

o. *Frequenza:* numero di oscillazioni compiute in un secondo;

p. *Hertz:* unità di misura della frequenza;

q., *C.E.M.:* campi elettromagnetici emessi da specifiche fonti;

r. *Onda Elettromagnetica:* un campo magnetico variabile induce un campo elettrico variabile che, a sua volta, per una legge fisica, induce un campo magnetico variabile, e così via; il risultato di queste induzioni reciproche è un'onda, che si propaga nello spazio e che è sempre composta da un campo elettrico e da un campo magnetico. Questi due agenti fisici si differenziano per il modo in cui possono essere resi inoffensivi: il campo elettrico è facilmente schermabile con legno o metallo e pertanto è ridotto dalla presenza nella zona di alberi o di .edifici; il campo magnetico,invece, non è schermabile con alcun materiale di uso comune pfer cui la sua influenza diminuirà solo con l'aumentare della distanza dalla fonte;

s. *Onde elettromagnetiche ionizzanti e non ionizzanti:* le prime, come i raggigamma e parte dei raggi ultravioletti, hanno l'energia sufficiente a modificare la

materia che incontrano; le altre sono quelle con una frequenza inferiore ai 10 milioni di miliardi di hz, che, pur non avendo l'energia sufficiente per modificare la materia, con questa possono interagire, come la luce visibile, le onde radio dei cellulari e della televisione ;

t. *ARPA:* Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, articolata in dipartimenti provinciali, con il compito, tra gli altri, della misurazione dei campi elettromagnetici;

u. *Co-Siting o coubicazione,* localizzazione di più operatori su un medesimo sito;

v. *Sistemi intelligenti e trasmissione discontinua:* consta di trasmettitori che permettono di disattivare un canale radio quando non viene utilizzato, in modo da attivarlo e trasmettere potenza solo quando si vuole parlare. Il controllo di potenza consiste nel regolare la potenza emessa (dal terminale e dalla stazione radio base) al fine di garantire una buona qualità della connessione con il minimo livello di emissione (ad esempio in funzione della distanza tra telefonino e stazione radio base). La trasmissione discontinua (DTX) è una prestazione in grado di riconoscere le pause durante il corso di una comunicazione e quindi interrompere l'emissione di potenza durante il periodo di silenzio.

3. Si applicano comunque le definizioni di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

Articolo 3
Obiettivi

1. Il Regolamento, in attuazione del principio di "precauzione", ritenuto prioritario, il cui testo originale, recepito nel trattato istitutivo della Comunità Europea, è contenuto nella Dichiarazione di Rio sull'ambiente e sullo sviluppo - Conferenza delle Nazioni Unite tenutasi a Rio De Janeiro nel 1992, intende:

a) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
b) minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
c) garantire un adeguato sviluppo delle reti per un corretto funzionamento del servizio pubblico di telefonia mobile, a parità di condizioni tra i diversi gestori;
d) salvaguardare l'ambiente, minimizzando l'impatto urbanistico, architettonico e paesaggistico;
e) utilizzare le migliori tecnologie, disponibili al tempo, sia per l'installazione dei nuovi impianti che per l'adeguamento e razionalizzazione di quelli esistenti;
f) perseguire gli obiettivi di qualità previsti dalla "legge quadro";
g) favorire la creazione e il mantenimento di un flusso documentale costante e trasparente tra Comune e Gestori, per favorire una corretta informazione della popolazione;
h) realizzare una gestione semplificata e concertata tra Amministrazione e Gestori, dell'intero ciclo di vita degli impianti di cui al presente Regolamento, alla luce dell'evoluzione normativa nazionale e regionale ed in applicazione del Protocollo d'intesa tra *ANCI* e *MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI* per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazfone degli impianti di stazione radio base, sottoscritto a Roma il 17/12/2003;
i) garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti nel rispetto dei limiti di esposizione statale e tramite il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, del principio di minimizzazione previsto dalla Legge 36/2001.

CAPO II
Pianificazione e localizzazione delle installazioni

Articolo 4

Obiettivi di pianificazione

1. Nella individuazione dei siti per l'installazione degli impianti va perseguito in massimo grado l'obiettivo di minimizzare e di rendere uniforme sul territorio l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, compatibilmente con le esigenze del servizio e comunque su base non interferenziale con impianti di altri soggetti concessionari o autorizzati legittimamente operanti. Tali finalità devono essere perseguite anche in sede di configurazione tecnologica delle reti, mediante il ricorso alle migliori tecnologie disponibili (ad esempio quelli di cui alla lettera v) art. 2) e alla ricerca delle soluzioni che appaiano più idonee in relazione agli aspetti urbanistici, estetici, sanitari, commerciali, industriali e di efficienza tecnologica.

2. Nella programmazione di nuovi impianti si persegue comunque la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici dei recettori sensibili, ed in particolare dell'utenza delle aree, delle strutture e degli edifici destinati all'infanzia, delle attrezzature scolastiche frequentate da utenti in età pediatrica e delle attrezzature sanitarie e assistenziali.

5. La pianificazione contenuta nei piani o programmi annuali di sviluppo delle reti, di norma ed ove possibile, danno priorità all'insediamento degli impianti su aree ed immobili ricadenti nel patrimonio comunale, anche al fine di consentire al Comune l'acquisizione di risorse finanziarie da reimpiegare prioritariamente in iniziative di controllo, monitoraggio, studi, ricerca ed informazione in materia ambientale, anche alla luce del principio di politica ambientale *"chi inquina paga "* di cui all'art. 174 del Trattato UE.

6. La definizione dei contenuti dei piani deve, inoltre, fondare su una adeguata attività istruttoria in ordine :

a) al fondo elettromagnetico preesistente ;
b) alle sorgenti di campi elettromagnetici di alta frequenza già in funzione e di quelle già autorizzate e non ancora attive;
c) alla possibilità di delocalizzazione di impianti;
d) alla presenza di linee elettriche e di altre sorgenti di campi elettromagnetici di bassa frequenza;
e) alla prefigurazione, mediante adeguati strumenti previsionali, degli effetti e degli impatti degli impianti previsti;
f) alla eventuale sussistenza di peculiarità e di situazioni locali che possono assumere rilievo in termini di protezione della salute e dell'ambiente. In sede di elaborazione dei piani occorre considerare le caratteristiche attuali e future del contesto edilizio ed urbanistico circostante i potenziali siti, con riferimento ad un raggio di 300 metri, così come delineate dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti; si terrà pertanto conto, in via esemplificativa, delle prospettive di edificazione *ex novo*, di recupero dell'esistente, di sopraelevazione contemplate dai piani urbanistici vigenti.

7. I piani individuano gli impianti preesistenti che, pur risultando a norma rispetto ai limiti del d.P.C.M. 8 luglio 2003, non appaiono conformi ai principi, alle finalità ed agli obiettivi di qualità fissati dal presente Regolamento, ed in genere quelli incompatibili con la minimizzazione e con l'esigenza di rendere uniforme l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Di tali impianti i piani propongono la delocalizzazione in siti ritenuti più idonei e tecnicamente adeguati alle esigenze degli operatori, da verificarsi in contraddittorio con gli stessi.

Articolo 5

Programmi annuali di sviluppo delle reti

1. Al fine di consentire la pianificazione e la razionale distribuzione degli impianti sul territorio, nonché per assicurare il loro corretto insediamento urbanistico e territoriale, entro il 31 Marzo di ogni anno, i Gestori interessati presentano all'Area gestione del Territorio del Comune il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo, nonché il programma degli impianti che intendono modificare, delocalizzare e potenziare.

2. La mancata presentazione del programma entro la scadenza suindicata preclude al Gestore la possibilità di realizzare nell'anno di riferimento nuovi impianti

non contemplati nel precedente atto di pianificazione, salva la possibilità che intervengano accordi in tal senso.

Articolo 6
Criteri di localizzazione

1. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto negli articoli 1-2 debbono concordare con gli uffici comunali, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduca, al livello più basso possibile, i campi elettromagnetici e, per le nuove localizzazioni, indicare anche altre eventuali posizioni ritenute, in alternativa, utilizzabili.

2. Per le installazioni di che trattasi, non essendo soggette a divieti generalizzati in relazione alla loro localizzazione, a parità di condizioni espositive e fatto salvo il principio di minimizzazione, dovranno essere seguiti questi criteri:

a) aree agricole o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a particolari vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico, salvo l'acquisizione del parere favorevole degli organi competenti;
b) infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.), aree industriali prevalentemente a bassa occupazione;
c) aree di rispetto stradale ed autostradale;
d) aree cimiteriali e di rispetto cimiteriale;
e) aree di pertinenza e di rispetto degli impianti di depurazione;
f) aree di pertinenza serbatoi idrici ed impianti acquedotto;
g) aree interessate da cave o da impianti di recupero inerti;
h) aree di pertinenza di stazioni rifornimento carburanti;

3. Solo se tutte le precedenti localizzazioni si dimostreranno impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi, ove si dimostri l'assoluta impossibilità di conseguire il completamento della rete cellulare o l'efficace copertura di un'area con il segnale irradiato, comunque nel rispetto delle aree sensibili così come indicate all'articolo 9 del presente Regolamento, le richieste verranno valutate dal l'ufficio comunale.

Articolo 7
Inserimento ambientale

1. I gestori, i costruttori, gli installatori degli impianti devono proporre la soluzione architettonica di minor impatto visivo o di migliore inserimento nell'ambiente circostante.
A tale scopo, gli stessi, debbono concordare le caratteristiche estetiche degli impianti con gli uffici comunali, al fine di mitigare l'impatto estetico e ambientale anche a mezzo delle migliori tecnologie reperibili sul mercato.

2. Al fine di ridurre l'impatto visivo e di facilitare le operazioni di controllo, fermo restando le disposizioni già indicate al paragrafo 4 dell'art. 4, devono essere preferite installazioni di più impianti, di Gestori diversi sulla stessa struttura, i quali debbono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare.

Articolo 8
Divieti e limitazioni di installazione degli impianti

1 E' stabilito il divieto dell'installazione degli impianti:
a. nelle aree sensibili così come definite dall'articolo 9;
b. nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 22.1.2004 n. 42 -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ad eccezione delle zone indicate con le lettere b), c), f), g) e i) del medesimo articolo nelle quali

l'installazione/modifica è possibile previa l'acquisizione del parere favorevole degli organi competenti;

c. in area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22.1.2004, n. 42 -Codice dei beni culturali e del paesaggio;
d. sugli immobili costituenti beni culturali ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 22.1.2004, n. 42 -Codice dei beni culturali e del paesaggio;
e. su coperture sulle quali prospettano direttamente unità immobiliari appartenenti allo stesso fabbricato, adibite a luoghi di permanenza umana superiore a quattro ore giornaliere;
g. a meno di 200 metri da strutture sanitarie, scolastiche e altri siti sensibili.

2. Nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti, la somma dei relativi contributi, definita dall'allegato C del DPCM 08/07/2003, deve essere minore di uno: in caso contrario si deve attuare la riduzione a conformità secondo quanto descritto nel citato allegato C fermo restando che, trasmettendo su frequenza diversa, la verifica va fatta sulle singole portanze.

Nel caso di superamenti con il concorso di contributi d'emissione dovuti impianti di Forze armate e Forze di Polizia, la riduzione a conformità dovrà essere effettuata tenendo conto delle particolari esigenze espletate dal servizio.

3. I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti realizzati da altri Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, ecc.) se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità.

Articolo 9
Aree sensibili

1. Per aree sensibili si intendono:

a) insediamenti con destinazione ad asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado;
b) ospedali, case di cura, case di riposo per anziani, centri di accoglienza;
c) parchi e aree per il gioco e lo sport e spazi adibiti all'infanzia in generale;

Nei suddetti siti e nelle aree di pertinenza non è consentita l'installazione di impianti di cui al presente Regolamento.

2. In prossimità di tali aree, e comunque mai a distanza inferiore a 100 metri lineari, è possibile l'installazione di nuovi impianti o la modifica degli esistenti solo nel caso in cui le esigenze di copertura del territorio non possono essere altrimenti soddisfatte.

Dovranno comunque essere utilizzate soluzioni tecnologiche che garantiscano la salvaguardia del sito sensibile, previa dimostrazione della assoluta impossibilità di localizzazioni alternative.

Articolo 1o
Istruttoria del Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H.

1. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione dei programmi annuali di sviluppo delle reti, il Responsabile dell'Area gestione del Territorio eventualmente avvelendosi di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, valuta la compatibilità ambientale e urbanistica dei programmi di sviluppo delle reti, richiede ai Gestori le eventuali necessarie integrazionie, anche alla luce di eventuali osservazioni presentate, formula una proposta di Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H.

2. La proposta di Piano comunale delle installazioni contiene l'individuazione degli impianti esistenti e dei siti ed aree di ricerca per i nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, contenuti nei programmi dei Gestori, con le eventuali modifiche e integrazioni ritenute necessarie per assicurare la razionalizzazione e il coordinamento degli interventi, il

corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici, la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 6 (e dei limiti di esposizione statali), anche ipotizzando alternative localizzazioni, privilegiando le aree non ricadenti in quelle precedentemente definite dagli articoli 8 e 9, tenendo comunque conto delle esigenze di copertura del servizio a parità di condizioni tra i diversi Gestori.

3. La proposta di Piano comunale delle installazioni è comprensiva di uno o più elaborati grafici, in scala adeguata, con l'indicazione delle installazioni esistenti, di quelle richieste dai Gestori, di quelle che si prevede di installare, modificare, delocalizzare, nonché di una relazione tecnica esplicativa.

4. L'ufficio tecnico procede tempestivamente a pubblicizzare la proposta di Piano comunale delle installazioni mediante:

- avviso all'Albo pretorio;
- inserimento di avviso nel sito Internet del Comune;
- l'affissione di manifesti, recanti l'espressa indicazione che nel termine di trenta giorni dalla suddetta pubblicazione ogni cittadino, associazione e comitato portatore di interessi collettivi o diffusi può presentare memorie e documenti che saranno valutati prima di adottare il Piano;
- invio, per il tramite della Presidenza del Consiglio, della proposta di Piano ai Gruppi consiliari, per l'espressione del parere preventivo da rendere nel termine di cui sopra;
- invio della proposta di Piano ai Gestori con l'invito ad esprimere, sempre entro il termine anzidetto, le proprie osservazioni comprovando l'eventuale inadeguatezza tecnica o funzionale della proposta di piano ipotizzata, per quanto di interesse.

5. Per gli impianti posti a confine del territorio comunale sarà opportunamente informato il Comune contermine.

Articolo 11
Redazione definitiva del Piano

1. Nei trenta giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni di tutti i Gestori e delle eventuali osservazioni pervenute, il Responsabile dell'Area Gestione del Territorio, acquisite le risultanze dell'istruttoria tecnica resa dal Servizio Ambiente e sentite le indicazioni dell'Amministrazione in ordine alle stesse, rassegna al Consiglio comunale la proposta definitiva di Piano comunale delle installazioni.

2. Il Consiglio comunale, nei successivi trenta giorni, si esprime in via definitiva sulle osservazioni presentate, sui pareri espressi, sulle valutazioni e sulle richieste dei Gestori ed approva il Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile e per le trasmissioni

3. Il Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile e per le trasmissioni. costituisce lo strumento legale per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Regolamento. Esso spiega efficacia per l'anno solare successivo a quello della sua approvazione; ove l'approvazione dovesse avere luogo oltre i termini sopra indicati, e comunque nello stesso anno solare di pertinenza, il Piano spiegherà efficacia decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.

Nelle more della vigenza del nuovo Piano continua a spiegare efficacia quello precedente.

Articolo 12
Delocalizzazione e riconduzione a conformità degli impianti esistenti

1. Alla luce dei criteri guida di cui ai precedenti articoli, gli impianti esistenti in insanabile contrasto con i medesimi criteri debbono essere delocalizzati in aree compatibili con il presente Regolamento.

2. Gli impianti esistenti, che non rispettino le prescrizioni tecniche, previste dal Regolamento, volte a minimizzare i livelli di campo elettromagnetico, debbono essere

ricondotti a conformità dai Gestori entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, compatibilmente con la qualità del servizio e con le migliori tecnologie disponibili.

Articolo 13
Termine per la richiesta di autorizzazione

1. Decorsi quattordici mesi dall'approvazione del Piano senza che i Gestori proponenti abbiano presentato istanza per l'installazione dell'impianto proposto è facoltà del Comune concedere il sito ad altro Gestore ove lo stesso risulti compatibile con il piano di sviluppo della rete di quest'ultimo al fine di assicurare l'omogenea copertura del territorio.
2. In tale ipotesi il Comune dà preventiva comunicazione al Gestore che ha proposto il sito.

CAPO III
Procedimento autorizzatorio degli impianti

Articolo 14
Provvedimento autorizzatorio e comunicazione

1. L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia mobile, comprese quelli dedicati alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, sono subordinati al rilascio del titolo di legittimazione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 87 del decreto legislativo i° agosto 2003 n. 259"Codice delle comunicazioni elettroniche", previo parere tecnico preventivo favorevole dell'ARPA, competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 in ordine alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti ulteriormente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge n. 36/2001, del dPCM 8 luglio 2003 e del decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente del 29 maggio 2008 e successive eventuali modificazioni ed integrazioni.

2. Gli interventi di cui al primo comma non richiedono il rilascio dei titoli abilitativi previsti dal Titolo II della Parte I del dPR 6 giugno 2001 , n. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".
In ogni caso la realizzazione di opere in assenza o in difformità dall'autorizzazione è soggetta alle disposizioni del Titolo IV- "Vigilanza sull'attività edilizia, responsabilità e sanzioni" della Parte I del citato dPR n. 380/2001.

3. L'istanza è presentata al Comune dai soggetti che risultino abilitati nonché dotati dei necessari requisiti di legittimazione.
A corredo dell'istanza dovrà essere prodotta idonea documentazione, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del dPR 445/2000, comprovante la titolarità, da parte del richiedente:

1. di un titolo giuridico valido ed efficace che lo abiliti a realizzare e gestire in proprio l'impianto in esame, ovvero a realizzare e gestire l'impianto in nome, per conto e nell'interesse di un soggetto abilitato a norma di legge, ove il richiedente agisca nell'interesse di un terzo soggetto;
2. di un titolo giuridico vigente ed efficace che lo abiliti all'uso dell'area e/o dell'immobile prescelto come sito di installazione dell'impianto;
3. idonei elaborati tecnici descriventi l'impianto.

L'istanza deve essere corredata della documentazione da cui risulti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla Legge n. 36/2001 ed al dPCM 8 luglio 2003 e successive eventuali modifiche ed integrazioni misurate secondo le modalità e del decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente del 29 maggio 2008 e successive

eventuali modificazioni ed integrazioni, nonché il rispetto delle norme del Regolamento e delle eventuali prescrizioni dettate dagli strumenti di pianificazione approvati. A tali fini devono essere utilizzati modelli predittivi conformi alle prescrizioni delle norme CEI 211 - 7 (data pubblicazione 2001 - 01), "Guida *per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 KHz -300 GHz, con riferimento all'esposizione umana"* e CEI 211 - 10 (data pubblicazione 2001-04), *"Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenze".*

5. Nel caso di installazione di impianti con potenza di emissione uguale o inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, è sufficiente la presentazione di una Denuncia di Inizio Attività (di qui in avanti DIA) conforme all'allegato n. 13 - Modello *B* del Codice. Anche in questo caso è obbligatoria l'acquisizione del parere preventivo di ARPA di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo.

6. Nel caso di condivisione della stessa struttura o degli stessi elementi radianti da parte di più Gestori, l'obbligo di presentare l'istanza di autorizzazione o la DIA incombe su ciascun singolo Gestore che intenda realizzare nuovi impianti. In detta istanza o DIA devono essere indicate le eventuali condivisioni; inoltre ogni operatore di frequenza o di banda di frequenza è tenuto ad acquisire l'apposito parere tecnico preventivo in relazione a ciascun proprio singolo progetto.

7. Copia dell'istanza ovvero della DIA deve essere inoltrata contestualmente all'ARPA, Dipartimento ^provinciale di Messina, per esprimere il prescritto parere tecnico preventivo.
Alla formulazione di detto parere è subordinata l'attivazione dell'impianto e non anche il perfezionamento del titolo di legittimazione. Il Gestore è obbligato ad ottemperare, prima dell'attivazione dell'impianto, alle eventuali prescrizioni dettate da ARPA.

8. Il Comune provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto, salvo che l'operatore interessato autorizzi la divulgazione dei profili tecnici dell'impianto stesso.

Articolo 15
Istruttoria

1. Nello svolgimento dell'istruttoria, secondo il decreto legislativo del i° agosto 2003, n. 259, il Servizio Ambiente del Dipartimento Politica del Territorio verifica la conformità dell'intervento alle vigente norme in materia, al presente Regolamento e al Piano comunale delle installazioni vigente, nonché al Regolamento edilizio comunale e con le Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale.
Sono fatti salvi gli eventuali altri atti di assenso di competenza delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico.

2. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza o della DIA, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta.
Il termine contemplato dall'art. 87, comma 9, del Codice inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuto completo riscontro della richiesta da parte del Gestore.

3. Nel caso in cui una delle Amministrazioni interessate esprima motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della istanza o della DIA, una conferenza di servizi alla quale sono invitati a partecipare i rappresentanti di tutte le Amministrazioni ed Autorità pubbliche interessate. L'indizione della conferenza di servizi viene adeguatamente pubblicizzata, ai fini di cui all'art, 9 L. 241/1990. La conferenza di servizi si pronuncia entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni. Trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990.

4. Le istanze e le DIA di cui al presente paragrafo, e quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa istanza, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

5. Del rilascio dell'autorizzazione, ovvero del decorso del termine di perfezionamento dell'autorizzazione e della DIA, il Comune deve dare notizia all'ARPA per l'espletamento dei compiti di vigilanza di sua competenza ed all'Ispettorato provinciale del Ministero delle Comunicazioni.

6. Gli impianti soggiacciono alle disposizioni di legge in materia di costruzioni edilizie, ove applicabili ed in quanto non derogate dalle disposizioni del decreto legislativo i° agosto 2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche ", ivi incluse le prescrizioni di cui al titolo IV (Cantieri temporanei o mobili) capo I (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) del Decreto Legislativo 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) negli articoli che vanno dal n. 88 al n. 104.

Articolo 16
Termine perentorio di realizzazione

1. Le opere, autorizzate nei modi e termini del Regolamento, dovranno essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di DODICI MESI dalla data di notifica o ritiro del provvedimento autorizzatorio.

2. Nel caso di silenzio-assenso, consentito dalla legge, il termine di decadenza di cui al comma precedente decorre dalla data di formazione del medesimo.

Articolo 17
Comunicazione della fine dei lavori

1. La fine dei lavori di installazione degli impianti deve essere comunicata, entro quindici giorni, al Dipartimento Politica del Territorio del Comune, nonché all'ARPA, Dipartimento Provinciale di Messina, e all'Azienda USL n. 5, Distretto di Milazzo, per le rispettive competenze. In allegato alla comunicazione di fine dei lavori il Gestore degli impianti deve trasmettere il collaudo attestante la conformità delle opere eseguite con particolare riferimento alle misure di emissione elettromagnetica verificata ad inizio attività.

Articolo 18
Certificato di conformità post-attivazione

1. Il Gestore, dopo il perfezionamento del prescritto titolo di legittimazione, ha l'obbligo di comunicare all'ARPA, all'Ispettorato provinciale del Ministero delle Comunicazioni ed al Comune, entro dieci giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, la data di attivazione dello stesso in modo da consentire all'ARPA l'esecuzione di misure di post-attivazione onde verificare il rispetto dei limiti e degli obiettivi di qualità applicabili alla luce del dPCM 8 luglio 2003 e del presente Regolamento.
Nella comunicazione deve essere indicato esplicitamente se l'attivazione dell'impianto sia finalizzata all'esecuzione di prove tecniche, che non possono comunque protrarsi per oltre 30 giorni. Decorso tale termine l'impianto dovrà essere condotto a regime. I risultati di detta indagine, riportati dall'ARPA in una certificazione di conformità post-attivazione, devono essere comunicati al Comune interessato ed al Gestore.

2. La certificazione di conformità post-attivazione deve essere redatta in condizioni di impianto attivo a regime.

CAPO IV
Riassetto degli impianti esistenti e riduzione a conformità

Articolo 19

Impianti esistenti in aree sensibili

1. In sede di approvazione del Piano comunale delle installazioni può essere richiesta ai Gestori la predisposizione di un Piano di riassetto con le modificazioni, gli adeguamenti e le eventuali delocalizzazioni degli impianti esistenti, in particolare, di quelli installati in aree sensibili o comunque in zone vietate.

2. Il Comune richiede la rilocalizzazione degli impianti quando:

a) gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento, e cioè nelle aree, su fabbricati, su immobili dove è vietata la localizzazione ai sensi dell'articolo 8, con l'eccezione dei casi previsti dall'art. 9 comma 2;
b) è accertata l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di minimizzazione attraverso le azioni di risanamento;
c) in accordo con i gestori, qualora vengano individuate aree più idonee.

2. L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti dall'articolo 6 del presente Regolamento comunale.

CAPO V
Controllo, monitoraggio e informazione pubblica

Articolo 20
Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della legge 22 febbraio 2001 n. 36, avvalendosi delle strutture dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sicilia (ARPA), Dipartimento Provinciale di Messina, dell'Azienda USL n. 5.

2. Il Comune esercita le ulteriori competenze in materia di vigilanza e controllo di tipo urbanistico, edilizio e ambientale per l'attuazione del presente Regolamento tramite il personale dell'ufficio tecnico anche della Polizia Municipale.

3. Il personale incaricato dei controlli, munito di documento di riconoscimento dell'Ente, può accedere agli impianti e richiedere ai Gestori ed ai proprietari i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni di vigilanza.
Il personale incaricato dei controlli, invia al Servizio copia dei rilievi effettuati e delle eventuali infrazioni riscontrate presso le stazioni radio base.

Articolo 21
Monitoraggio

1. L'ufficio tecnico del Comune definisce annualmente un calendario di monitoraggio degli impianti presenti nel territorio comunale, comprendendo anche controlli specifici in banda stretta ove ritenuto opportuno.
Sarà tenuto conto del fondo elettromagnetico, delle potenze di emissione, della vicinanza ad aree sensibili degli impianti e dei programmi annuali di monitoraggio dell'ARPA.

Articolo 22
Verifica tecnica

1. L'ufficio tecnico del Comune, avvalendosi dell' ARPA, Dipartimento Provinciale di Messina, dell'Azienda USL n. 5, ovvero di esperti qualificati, provvede alla verifica tecnica della conformità dell'impianto in esercizio, e della veridicità delle dichiarazioni allegate dai Gestori, tramite misurazioni aggiornate del campo elèttrico, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti al tempo della verifica e dei criteri e obiettivi di qualità del presente Regolamento.

2. Tutti gli impianti esistenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controllo almeno con cadenza quadriennale.
Tale controllo deve essere finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione, degli obiettivi di qualità previsti dalla Legge 22 febbraio 2001 n. 36 e dal dPCM 08 luglio 2003 e successive eventuali modifiche o aggiornamenti, e del mantenimento dei parametri radioelettrici dell'impianto, dichiarati dal Gestore al momento della presentazione della istanza di autorizzazione o della denuncia di inizio attività e confermati nella relazione di fine lavori.
La metodologia di calcolo per la procedura di misura e valutazione dell'induzione magnetica è quella fissata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con decreto del Direttore Generale del 29 maggio 2008 e successive eventuali modifiche, aggiornamenti o sostituzioni.

3. Restano ferme le competenze, secondo la normativa vigente, della Polizia Municipale e del Servizio comunale preposto ai controlli di tipo urbanistico e edilizio.

Articolo 23
Informazione ed educazione ambientale

1. Il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con i Ministri della salute, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2001 n. 36.
Il Comune si fa anche direttamente promotore, cercando le necessarie sinergie con la Regione, la Provincia ed i Comuni limitrofi, di proprie e specifiche iniziative di informazione ed educazione in materia di inquinamento elettromagnetico da realizzare con appositi progetti nelle scuole cittadine, pubbliche e private e presso tutti gli altri organismi pubblici e privati coinvolti nella problematica.

3. Ogni anno l'Assessorato comunale all'Ambiente e all'Ecologia, predispone e rende pubblico, anche mediante inserimento sul sito internet del Comune, un Rapporto annuale sullo stato dell'inquinamento elettromagnetico da impianti per la telefonia mobile che raccoglie ed illustra i dati e le misure dei controlli e dei monitoraggi eseguiti, nonché la mappa degli impianti presenti sul territorio e le principali informazioni identificative degli stessi.

4. CAPO VI *Sanzioni*

Articolo 24
Sanzioni

1. Se gli impianti di telefonia mobile e le relative emissioni non risultano conformi alle norme di legge vigenti e alle disposizioni del presente Regolamento, al Gestore va imposto immediatamente la riconduzione a conformità nei tempi previsti dalle norme vigenti.

2. Nel caso di totale difformità dell'impianto dalle norme del presente Regolamento, il Comune, di concerto con il titolare della autorizzazione o con il Gestore, ne dispone la delocalizzazione in un sito individuato dal Piano comunale delle installazioni.

3. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di non immettere in antenna o nell'apparato una potenza massima superiore a quella dichiarata, viene applicata una sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.

4. Nel caso di modifica apportata all'impianto senza preventiva autorizzazione nelle previste forme di legge e di Regolamento, viene applicata una sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.

5. Nel caso di omessa o inadeguata manutenzione dell'impianto viene applicata una sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000.

6. Nel caso di recidiva nelle violazioni, prima indicate, viene applicata la sanzione della chiusura immediata e definitiva dell'impianto e della relativa rimozione a spese del Gestore.

7. Inoltre, fatte salve, per quanto applicabili, le sanzioni previste dal decreto legislativo 1.8.2003, n. 259, e per le violazione non previste espressamente dal presente articolo le sanzioni comminate dall'art. 15 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, in tutti i casi di inosservanza delle prescrizioni a tutela della salute o dell'ambiente previste dall'autorizzazione all'installazione dell'impianto, è disposta dal Responsabile dell'Area Gestione del Territorio la sospensione dell'atto autorizzatorio da due a quattro mesi; in caso di nuova infrazione l'autorizzazione è revocata, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della Legge 22 febbraio 2001, n. 36.

Sono comunque fatte salve le sanzioni previste dal Capo II del Titolo IV del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico dell'edilizia) e successive modifiche.

CAPO VII
Disposizioni transitorie e finali

Articolo 25
Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il Piano comunale delle installazioni sarà predisposto in base ai programmi di sviluppo della rete da presentarsi, per l'anno in corso, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, con le modalità indicate dagli articoli precedenti.

Articolo 26
Accordi con i Gestori

1. Sono fatti salvi, ai sensi dell'art. 86, comma 2, del decreto legislativo i° agosto 2003 n. 259, gli accordi e i protocolli di intesa conclusi dal Comune con i Gestori. E' fatta salva la possibilità di concludere nuovi accordi e protocolli di intesa con i Gestori che, comunque, non dovranno essere in contrasto con il presente Regolamento.

Articolo 27
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune. Dalla sua entrata in vigore restano abrogate tutte le norme precedentemente approvate dal Comune nella specifica materia.